



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

**Prot. n. 47627**  
**Ord. n. 456/2008**

**Oggetto: Divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e divieto di consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici nelle ore serali e notturne.**

## IL SINDACO

**Premesso** che all'interno del perimetro del centro Storico di Carrara costituito dalle Vie:

Via Don Minzoni – Via Erevan – Via Codena – Via Dell'Amico – Via P. Tacca – Via fontana – Via Monterosso Via del Cavatore - Via Bruno Conti - Via Colonnata – Via Carriona - Via Del Commercio – Via San Martino – Via Rosselli (da Via San Martino a Viale XX Settembre) – Viale XX Settembre – Via Roma.

E del perimetro di Marina di Carrara tra le Vie:

Via Covetta - Via Pucciarelli – Viale Zaccagna – Via delle Pinete (tutta, Confine Massa) - Viale da Verrazzano (tutto, confine Massa) – Viale Colombo – Via Fabbrocotti ( Confine Sarzana) – Via Comano – Via Muraglione – Via del Medico – Via Pontremoli – Viale galilei – Via Covetta,

si registra l'eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che stazionano negli spazi pubblici come giardini piazze e strade, con l'inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, tali da turbare la quiete pubblica, accompagnati inoltre dall'abbandono, in strade, porticati, giardini e piazze, di bottiglie e contenitori, spesso in frantumi;

**Considerato** che la predetta situazione assume, in particolare nelle ore notturne, proporzioni rilevanti ed è fonte di pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblici, per la sicurezza urbana e per il decoro e la normale convivenza della cittadinanza così come rilevato dai numerosi interventi effettuati dalle forze di polizia e dalla Polizia Municipale e come segnalato da parte di numerosi cittadini;

**Considerato** inoltre che tale fenomeno è collegato alla vendita per asporto di bevande, in particolare alcoliche, anche con distributori automatici, praticata da numerosi esercizi commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari presenti nelle aree suddette, aperti nelle ore serali e notturne;

**Ritenuto** necessario intervenire con urgenza al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e conflitti con le forze dell'ordine, quali quelli intervenuti a Marina di Carrara nel mese di giugno e di settembre, istituendo il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e il divieto di vendita per asporto di alcolici in qualsiasi contenitore nella fascia oraria dalle ore 21.30 alle ore 2.00 del giorno successivo, per esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari operanti nell'area interessata,

**Ritenuto** inoltre, per gli stessi motivi suesposti, di vietare in ogni caso, e negli stessi orari, il consumo in aree pubbliche, quali giardini e piazze e strade della città, di bevande alcoliche ad eccezione delle superfici



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

di somministrazione di cui all'art.41 L.R.T n.28/2005 così definite:“...superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture...”;

**Visto** l'art. 16 comma 2 della Legge 24.11.1981 n. 689 come modificato dall'art. 6-bis della Legge 125/08 del 25 luglio 2008 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 92/08 del 23 maggio 2008 “ Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” che ha attribuito la facoltà alla Giunta comunale di stabilire per le violazioni relative ai regolamenti comunali ed ordinanze sindacali, nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto dall'art. 7-bis del d.lgs 267/00(da € 25,00 a € 500,00) un diverso importo di pagamento in misura ridotta, in deroga a quanto previsto dalla citata legge;

**Vista** la delibera di Giunta n. 609 del 15.10.2008 avente ad oggetto la determinazione degli importi delle sanzioni per le violazioni di ordinanze sindacali e regolamenti comunali;

**Vista** la rilevanza pubblica dell'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

**Visto** che il responsabile del procedimento è il comandante della Polizia Municipale Dr. Alessandro Mazzelli;

**Vista** l'urgenza di provvedere per scongiurare ulteriori pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza urbana;

**Visti** gli artt.13 e 20 della Legge 24.11.1981 n. 689

**Visto** L'art. 54 del D .Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n.92, recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” convertito, con modificazioni in legge 24 luglio 2008 n.125;

**Vista** la comunicazione preventiva effettuata all'Ufficio Territoriale del Governo, in data 15 ottobre 2008 ai sensi dell'art. 54 del D .Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 “Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”;

**Visto** l'art. 7-bis del D.lgs 276/2000 – Testo Unico Enti Locali;

**Visto** lo Statuto comunale

## ORDINA

1)All'interno del perimetro di **Carrara Centro costituito dalle vie**: Via Don Minzoni – Via Erevan – Via Codena – Via Dell'Amico – Via P. Tacca – Via Fontana – Via Monterosso Via del Cavatore - Via Bruno Conti - Via Colonnata – Via Carriona - Via Del Commercio – Via San Martino – Via Rosselli (da Via San Martino a Viale XX Settembre) – Viale XX Settembre – Via Roma; **e del perimetro di Marina di Carrara tra le Vie**: Via Covetta - Via Pucciarelli – Viale Zaccagna – Via delle Pinete (tutta, Confine Massa) - Viale da Verrazzano (tutto, confine Massa) – Viale Colombo – Via Fabbricotti ( Confine Sarzana) – Via Comano – Via Muraglione – Via del Medico – Via Pontremoli – Viale Galilei – Via Covetta, **è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro ed è vietata la vendita per asporto di alcolici in qualsiasi contenitore dalle ore 21.30 alle ore 2.00 del giorno successivo**, su aree private e pubbliche anche con distributori automatici, da parte degli esercizi commerciali, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari operanti nelle zone interessate. Il divieto non si applica ai sud-



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

- detti esercizi qualora gli stessi effettuino servizio a domicilio del cliente;
- 2) **Dalle ore 21.30 alle ore 2.00 all'interno dei perimetri suddetti, è vietato a chiunque il consumo di bevande alcoliche, in aree pubbliche, quali giardini, parchi, piazze, strade**, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate di cui all'art.41 L.R.T n.28/2005;
  - 3) La violazione della presente ordinanza comporta la **sanzione amministrativa da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro**, con facoltà di estinzione dell'illecito nella misura ridotta di 400 euro, e la sanzione accessoria della confisca amministrativa degli alcolici eventualmente in possesso degli autori dell'illecito di cui al punto 2) previo sequestro amministrativo cautelare;
  - 4) all'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente Ordinanza e, se possibile, sono tenuti a rimuovere con immediatezza la causa dell'illecito ed a rimettere in pristino i luoghi;
  - 5) Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Municipale e delle Forze di Polizia dello Stato;
  - 6) Sono incaricati dell'attuazione della presente ordinanza intimando l'immediata cessazione dell'illecito da parte degli autori;
  - 7) Avverso il presente provvedimento è proponibile il ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto ovvero entro 120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
  - 8) La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

## DISPONE

che la presente Ordinanza, previamente comunicata al Prefetto di Massa-Carrara:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- venga resa nota a mezzo della stampa locale e mediante avviso sul sito internet del Comune di Carrara e mediante appositi manifesti affissi negli spazi pubblici;
- venga trasmessa, alla Polizia Municipale, alle Forze di Polizia dello Stato per il controllo sull'osservanza del provvedimento e al Settore Commercio e al SUAP per informazione.

Carrara, li 16/10/2008

**IL SINDACO**  
Angelo Zubbani